

DUAL *Enti Pubblici*

CERTIFICATO n° PO-42790321M2

Il presente contratto di assicurazione è stipulato da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. ed è sottoscritto dal Rappresentante Generale per l'Italia di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), è una compagnia di assicurazioni autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento (aut. del 25/03/2019, Codice Ivass Impresa D965R e numero di iscrizione all'Albo imprese I.00164) ed è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland (CBI).

La sede della Rappresentanza Generale in Italia di Arch Insurance (EU) DAC si trova in Via Della Posta n. 7, 20123 Milano.

DUAL Italia S.p.A. società parte del Gruppo DUAL International Ltd., è una società mandataria per la sottoscrizione di rischi assicurativi, nonché agente iscritto nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405 - in forza del mandato / Binding Authority ricevuto da Arch Insurance (EU) DAC.

In forza del predetto contratto a DUAL Italia S.p.A. sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto, il tutto per conto di Arch Insurance (EU) DAC.

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



DUAL *Enti Pubblici*

Certificato: [PO-42790321M2] **(che forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA)**

**Polizza di Responsabilità Civile Professionale
degli amministratori e dipendenti pubblici
(Public Officials)**

(Testo di POLIZZA allegato : DUAL Italia PO 03.2013 – MANDATARIO)

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO QUI RIPORTATO. LA PRESENTE E' UNA POLIZZA "CLAIMS MADE": ESSA COPRE ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (COME DEFINITE NELLA POLIZZA) AVANZATE DA TERZI NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA E NOTIFICATE AGLI ASSICURATORI NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE (COME DEFINITO NELLA POLIZZA), NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI TUTTE PREVISTE NELLE CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE. LE CONDIZIONI NORMATIVE RIEPILOGATE NEL PRESENTE CERTIFICATO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ED AVRANNO EFFICACIA PREVALENTE IN CASO DI DIFFORMITÀ RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA.

MANDATARIO: CRAL Asmel

Indirizzo: Centro Direzionale, is. G8 ,

Cap/Città: 80143 Napoli

P.Iva.: 95262560634

Codice. Fiscale.: -

ENTE PUBBLICO: CRAL Asmel

DATA DEL QUESTIONARIO: 27/01/2021

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24.00 del: 31/01/2021 Alle ore 24.00 del: 31/01/2022

TACITO RINNOVO: NO

LIMITE DI INDENNIZZO PER CIASCUN ASSICURATO e per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

LIMITE DI INDENNIZZO (Per ciascun ASSICURATO e per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO)	ASSICURATO/I		PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE	
	Amministrativi	Tecnici	Amministrativi	Tecnici
€1.000.000,00			VEDI PRECISAZIONI	VEDI PRECISAZIONI

Per ASSICURATO/I si intendono le persone fisiche elencate nella PROCURA allegata

LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato annuo: €5.000.000,00

PREMIO:

Premio netto per il periodo: € 1.000.000,00

Accessori: € 0,00

Imposte 22,25%: € 0,00

Premio Lordo:
(Colpa grave inclusa) € 1.000.000,00

DATA DI RETROATTIVITÀ: ILLIMITATA

ESTENSIONE TERRITORIALE: Unione Europea

CONDIZIONI PARTICOLARI (per ciascuna si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di POLIZZA):

MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO pari ad anni: 2

PRECISAZIONI:

- Figure amministrative Premio annuo lordo procapite € 90,00 – Limite di indennizzo € 1.000.000,00
- Figure Tecniche Premio annuo lordo procapite € 130,00 - Limite di indennizzo € 1.000.000,00.
- Carica aggiuntiva con sovrappremio del 15%

La copertura non si intende operativa per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su

MALATTIE INFETTIVE:

qualsiasi malattia o patologia causata da infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi.

La definizione di MALATTIE INFETTIVE include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

La POLIZZA non copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO che si basino su, che traggano origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza di, o che comunque riguardino:

ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA

violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di sanità pubblica, MALATTIE INFETTIVE, epidemie e/o pandemie

INTERMEDIARIO: TODAY SERVICE SNC
Via Ludovisi, 35
00187 Roma

COMUNICAZIONE DA INVIARE A: Qualsiasi comunicazione relativa alla presente POLIZZA dovrà essere inoltrata tramite l'INTERMEDIARIO a:

DUAL Italia S.p.A.
Via Edmondo De Amicis, 51 – 20123 Milano

AVVERTENZA:

SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA CON FIRMA ELETTRONICA

La sottoscrizione della polizza con qualsiasi dispositivo di firma elettronica comporta la sottoscrizione:

- I. per conferma della completezza e veridicità delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato
- II. per conferma della ricezione del set informativo
- III. per approvazione delle condizioni generali
- IV. per approvazione specifica delle clausole vessatorie

intendendosi essa apposta in tutte le parti in cui è richiesta la materiale sottoscrizione del contraente.

MANDATARIO

Arch Insurance (EU) DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia
Pasquale Leoni



Emesso in tre copie il
Il premio di Euro

1.973,02

17/02/2021

è stato versato in data

.../.../.....

L'incaricato

.....

DUAL *Enti Pubblici***Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi
e della Responsabilità Amministrativa/Contabile dei Dirigenti,
dei Dipendenti e degli Amministratori degli Enti Pubblici.****DEFINIZIONI**

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente polizza od in eventuali Appendici hanno il significato loro attribuito di seguito:

- PROCURA:** si intende il documento attraverso il quale gli ASSICURATI conferiscono mandato al MANDATARIO e gli ASSICURATORI prendono atto delle informazioni ritenute essenziali per la valutazione del rischio, **fermo restando comunque l'obbligo dell'ASSICURATO di comunicare tutte le informazioni a lui note ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892-1893-1894 del Codice Civile. La PROCURA forma parte integrante della POLIZZA.**
- CERTIFICATO:** il documento allegato alla POLIZZA che indica, tra l'altro, i dati degli ASSICURATI, il PERIODO DI ASSICURAZIONE, i limiti di INDENNIZZO, il PREMIO e le eventuali estensioni di copertura. **Il CERTIFICATO forma parte integrante ed essenziale della POLIZZA. Qualora il CERTIFICATO contenga condizioni contrattuali differenti rispetto a quanto stabilito dalla POLIZZA, le condizioni contenute nel CERTIFICATO e pertanto prevarranno rispetto a quelle della POLIZZA.**
- ASSICURAZIONE** il contratto di ASSICURAZIONE.
- POLIZZA:** il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- ENTE:** l'ENTE pubblico indicato nella POLIZZA.
- ASSICURATO/I:** la/e persona/e indicate nella PROCURA allegata alla POLIZZA che hanno pagato il Premio.
- RICHIESTA DI RISARCIMENTO "claims made":** la richiesta avanzata da un terzo durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e notificata agli ASSICURATORI nel medesimo periodo avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali in conseguenza di un ERRORE/OMISSIONE commesso durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o nel PERIODO DI RETROATTIVITA'.
Più RICHIESTE DI RISARCIMENTO contestuali riferite o riconducibili al medesimo ERRORE/OMISSIONE saranno considerate un'unica RICHIESTA DI RISARCIMENTO soggetta a:
- un unico Limite di Indennizzo
 - un'unica FRANCHIGIA/SCOPERTO
- ERRORE / OMISSIONE:** qualsiasi azione od omissione colposa di un ASSICURATO, compiuta nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni presso l'ENTE o presso altro ente pubblico per incarichi svolti in rappresentanza dell'ENTE medesimo, ma esclusivamente a seguito di un mandato conferito da quest'ultimo. Per ERRORE/OMISSIONE si intende anche la perdita, lo smarrimento, la distruzione od il deterioramento di documenti - con esclusione di denaro, preziosi o titoli al portatore - purché non derivanti da furto, rapina o incendio.
- DANNI MATERIALI:** Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose, di animali, lesioni personali, morte.
- CIRCOSTANZA:** a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una RICHIESTA DI

RISARCIMENTO nei confronti di un ASSICURATO;

- b) qualsiasi rilievo o contestazione riguardante la condotta di un ASSICURATO, da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
- c) qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e da cui possa trarre origine una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

A maggior chiarimento di quanto sopra ed in relazione agli **Obblighi dell'Assicurato relativi alla denuncia di CIRCOSTANZA**, si veda quanto espressamente previsto dall'Art. 12.

ASSICURATORI:	ARCH INSURANCE (EU) DAC
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di tempo indicato nel CERTIFICATO.
PERIODO DI RETROATTIVITA':	il periodo di tempo compreso tra la data indicata nel CERTIFICATO alla voce RETROATTIVITA' e la data di decorrenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE indicata nel CERTIFICATO. Gli ASSICURATORI riterranno valide le RICHIESTE DI RISARCIMENTO concernenti fatti o CIRCOSTANZE denunciati per la prima volta dall'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di RETROATTIVITA' . I LIMITI DI INDENNIZZO in aggregato indicati nel CERTIFICATO non si intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.
MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO:	il periodo di tempo di 2 (due) anni decorrente dalla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, concedibile esclusivamente alle condizioni di cui all'articolo 9 che segue, entro il quale l'ASSICURATO, può notificare agli ASSICURATORI RICHIESTE DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZE manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e riferite ad ERRORI/OMMISSIONI commessi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. Contestualmente alla richiesta di attivazione di tale Garanzia e sempre alle condizioni dell'Art 9 che segue, il MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO della durata di 2 (due) anni può essere esteso a 5 (cinque) anni previo pagamento di un sovrappremio che verrà stabilito dagli ASSICURATORI.
PREMIO:	il corrispettivo dovuto dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI tramite l'Intermediario.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato nel CERTIFICATO, che rimane a carico dell'ASSICURATO per ciascuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO. COSTI E SPESE non sono soggetti all'applicazione di FRANCHIGIA / SCOPERTO.
PERDITA:	a) il pregiudizio economico o la diminuzione patrimoniale causati a terzi in conseguenza di un ERRORE/OMMISSIONE commessi dall'ASSICURATO. b) COSTI E SPESE
COSTI E SPESE:	ogni onorario, costo o spesa ragionevolmente da sostenersi o sostenuti da un ASSICURATO, previo esame e consenso scritto da parte degli ASSICURATORI, per la propria difesa e la definizione di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO. Si intendono "ragionevolmente da sostenersi o sostenuti" i COSTI E SPESE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO che è presumibile comportino il coinvolgimento degli interessi degli ASSICURATORI. COSTI E SPESE, come previsto all'art. 1917 - III comma del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati nel CERTIFICATO e sono corrisposti in aggiunta agli stessi.
INTERMEDIARIO:	si intende l'intermediario indicato nel CERTIFICATO, autorizzato ad esercitare tale attività in base alle Leggi ed ai regolamenti in vigore.
MANDATARIO:	l'Ente/il Soggetto che, in qualità di mandatario con rappresentanza

dell'ASSICURATO/I, sottoscrive la POLIZZA e relative appendici in nome e per conto di quest'ultimo e che, come tale, non assume gli obblighi (ivi incluso l'obbligo di pagamento del Premio) né beneficia dei diritti derivanti dall'Assicurazione, salvo che non sia un ASSICURATO. Il Mandatario ha provveduto, prima della sottoscrizione della Polizza a consegnare a ciascun ASSICURATO le condizioni di assicurazione a mezzo posta, fax o e-mail.

Si precisa inoltre che in caso di Ente Mandatario, questo non è da considerarsi ASSICURATO.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - **Obbligazione Temporale degli Assicuratori ("Claims Made")**

A) RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI VERSO TERZI (con esclusione dell'ENTE)

Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - **che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da terzi all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso).**

Subordinatamente ai Termini ed alle Condizioni previste dal paragrafo che precede, sono comprese nella copertura anche:

- le PERDITE derivanti dall'attività di Levata Protesti **con l'applicazione di un sottolimito, compreso nel Limite di Indennizzo, di € 200.000,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo e con l'applicazione di una franchigia fissa per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO di € 200,00.**
- **in deroga al contenuto dell'Art. 2 lettera b, le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ERRORE/OMMISSIONE commesso dagli ASSICURATI, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, nell'ambito degli incarichi assunti in applicazione del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 in materia di salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.**

B) RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA/CONTABILE (COLPA GRAVE)

Fermo restando tutto quanto previsto dall'Art. 1 lettera A) – (Obbligazione Temporale degli Assicuratori – "Claims Made") la presente POLIZZA si intende estesa:

- alle PERDITE cagionate a titolo di Responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell'ENTE o di altro Ente Pubblico.

Si conviene che – pena la nullità del contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria per il 2008 – la quota del premio per l'estensione della copertura alle PERDITE cagionate a titolo di Responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nei confronti dell'ENTE od altro Ente Pubblico dovrà essere posta interamente a carico del singolo ASSICURATO.

Art. 2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La copertura prevista dalla POLIZZA non opera per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO:

- a. **derivanti da o attribuibili a comportamenti dolosi;**
- b. **derivanti da o attribuibili a DANNI MATERIALI;**
- c. **derivanti da o attribuibili a qualsiasi CIRCOSTANZA esistente o evento avvenuto prima dell'inizio del PERIODO DI ASSICURAZIONE che gli ASSICURATI conoscevano o delle quali potevano avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTE DI RISARCIMENTO.;**
- d. **avanzate da un ASSICURATO nei confronti di un altro soggetto ASSICURATO (salvo il caso di rivalsa tra condebitori solidali);**
- e. **derivanti da o attribuibili alle responsabilità assunte volontariamente dall'ASSICURATO al di fuori del compito di ufficio o di servizio e non derivategli dalla Legge, da Statuto, Regolamenti o Disposizioni dell'ENTE;**
- f. **derivanti da o attribuibili all'attività svolta dagli ASSICURATI quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di società od altri enti salvo quanto previsto nella definizione di ERRORE/OMMISSIONE;**
- g. **derivanti da o attribuibili ad erronea stipulazione, mancata stipulazione, modifica di polizze di assicurazione, ovvero ritardo nel pagamento dei relativi premi;**
- h. **derivanti da o attribuibili a investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese**

- correnti;
- i. avanzate dal coniuge, dai genitori, dai figli nonché da qualsiasi altro parente od affine convivente dell'ASSICURATO, nonché da persone giuridiche nelle quali l'ASSICURATO od uno o più dei precedenti soggetti ricoprono qualifiche negli organi di amministrazione o di controllo o abbiano partecipazioni o interessi diretti e/o indiretti di qualunque natura
 - j. derivanti da o attribuibili a calunnia, ingiuria o diffamazione.
 - k. derivanti da o attribuibili a multe, ammende e sanzioni, fatta eccezione per quelle inflitte a terzi, compresi gli enti pubblici, e delle quali l'ASSICURATO sia chiamato a rispondere a causa di un proprio ERRORE/OMMISSIONE cagionato da un accertato comportamento gravemente colposo;
 - l. derivanti da o attribuibili a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intendono escluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da o attribuibili a muffe tossiche di qualsiasi tipo, funghi ed amianto) o da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ed utilizzo; nonché più in generale da danno ambientale.
 - m. derivanti da o attribuibili a radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualunque combustibile nucleare o da qualunque scoria nucleare prodotta dalla combustione di combustibile nucleare; scorie radioattive, tossiche, esplosive o aventi altre proprietà pericolose, di qualunque impianto nucleare;
 - n. derivanti da o attribuibili a guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
 - o. per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO dichiarate dall'ASSICURATO nella PROCURA e verificatesi antecedentemente al PERIODO DI ASSICURAZIONE della presente POLIZZA
 - p. per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a CIRCOSTANZE e/o RICHIESTE DI RISARCIMENTO già notificate dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI in base a precedenti polizze stipulate per il tramite di o comunque per effetto dell'attività di intermediazione di Dual Italia S.p.A.

Resta inoltre inteso che gli Assicuratori saranno esonerati dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga gli Assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO

La copertura prevista dalla POLIZZA e' prestata per singolo ASSICURATO con un Limite di Indennizzo per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo come indicato nel CERTIFICATO, ma fermo restando, indipendentemente dai Limiti di Indennizzo concessi, l'aggregato annuo di POLIZZA, come indicato nel CERTIFICATO. In caso di corresponsabilità tra più ASSICURATI, il massimo esborso dovuto dagli ASSICURATORI e' da considerarsi pari all'aggregato annuo di POLIZZA, come indicato nel CERTIFICATO.

La somma dei Limiti di Indennizzo concessi ai singoli ASSICURATI sarà considerata come massimo esborso della POLIZZA nel caso risulti essere inferiore all'aggregato annuo di POLIZZA (anche nel caso di corresponsabilità fra più ASSICURATI).

L'INDENNIZZO non è soggetto all'applicazione di alcuna FRANCHIGIA, salvo sia diversamente previsto nel CERTIFICATO.

In caso di corresponsabilità dell'ASSICURATO con altri soggetti non assicurati con la presente POLIZZA, l'ASSICURAZIONE sarà operante esclusivamente in proporzione alla quota di responsabilità direttamente riferibile all'ASSICURATO.

Qualora, in relazione al/alla medesimo/a ERRORE/OMMISSIONE, una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia rivolta oltre che nei confronti dell'ASSICURATO nei confronti di altri soggetti assicurati in base ad altre polizze stipulate con Arch Insurance (EU) DAC. per il tramite di DUAL Italia S.p.A., la massima somma indennizzabile da parte di Arch Insurance (EU) DAC. in base alla presente POLIZZA ed alle altre polizze sopraccitate non potrà complessivamente eccedere € 3.000.000, somma che sarà ripartita tra i diversi assicurati in base alla presente POLIZZA ed alle altre predette polizze in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno di essi, indipendentemente dal LIMITE DI INDENNIZZO previsto

in ciascuna polizza.

NORME COMUNI

Art. 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

Gli ASSICURATORI si sono impegnati ad assumere il rischio coperto dalla presente POLIZZA ed hanno determinato il PREMIO sulla base delle dichiarazioni degli ASSICURATI.

Pertanto, le conseguenze delle dichiarazioni inesatte od incomplete e le reticenze relative a circostanze per cui gli ASSICURATORI non avrebbero stipulato la POLIZZA o non l'avrebbero stipulata alle stesse condizioni se ne fossero stati a conoscenza, sono regolate dagli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Gli ASSICURATI dichiarano di non avere ricevuto alla data di stipulazione della POLIZZA alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO, né di essere a conoscenza di alcuna CIRCOSTANZA dalla quale possa derivare una PERDITA.

Art. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, la presente POLIZZA opererà a 2° rischio, cioè per l'eccedenza dei Limiti di Indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche dell'ASSICURAZIONE saranno valide ed efficaci solamente se effettuate per iscritto.

Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Gli ASSICURATI devono dare immediata comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni circostanza che possa determinare un aggravamento del rischio coperto dalla POLIZZA.

Le circostanze che possono determinare un aggravamento del rischio che non siano rese note ed accettate dagli ASSICURATORI saranno soggette a quanto specificamente previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di comprovata diminuzione del rischio nel corso del PERIODO DI ASSICURAZIONE ed in caso di rinnovo della presente POLIZZA, verranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 9 - MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di decesso, fine mandato o dimissioni, l'ASSICURATO ha la facoltà di chiedere agli ASSICURATORI, senza alcun onere, la concessione del MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO pari a 2 anni a condizione che:

- (I) ne dia comunicazione scritta agli ASSICURATORI non oltre 90 giorni dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE;
- (II) gli ASSICURATORI non abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla POLIZZA o non abbiano rifiutato il rinnovo della stessa per mancato pagamento del PREMIO o altro inadempimento del dell'ASSICURATO;
- (III) non stipuli con altri assicuratori una polizza avente ad oggetto rischi in tutto o in parte coperti dalla presente POLIZZA;
- (IV) **il rapporto di impiego dell'ASSICURATO con l'ENTE non sia stato risolto per effetto di licenziamento o revoca del mandato.**
- (V) **non siano state notificate RICHIESTE DI RISARCIMENTO e/o CIRCOSTANZE agli ASSICURATORI durante il PERIODO di ASSICURAZIONE e/o durante la vigenza di precedenti polizze stipulate con gli ASSICURATORI**

Resta inteso che gli ASSICURATORI si riservano di richiedere all'ASSICURATO qualsiasi documento e/o informazione utile ai fini della valutazione ed attivazione della Garanzia stessa.

Art. 10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE opera per le PERDITE originate da ERRORI/OMISSIONI ovunque compiuti nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE – COSTI E SPESE

Gli ASSICURATORI hanno la facoltà di assumere la gestione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle CIRCOSTANZE, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nominando, qualora lo ritengano opportuno, i legali ed i

consulenti tecnici di loro fiducia, surrogandosi nei diritti dell'ASSICURATO.

Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'ASSICURATO entro il limite di un importo pari ad un quarto del LIMITE DI INDENNIZZO stabilito nel CERTIFICATO, da corrispondersi in aggiunta ad esso. L'operatività delle garanzie di cui al presente articolo è sempre subordinata all'effettivo interesse degli ASSICURATORI alla difesa dell'ASSICURATO.

Art. 12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

L'ASSICURATO - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente POLIZZA - deve dare agli ASSICURATORI, tramite l'Intermediario, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- I. qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO a lui presentata;
- II. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un ERRORE/OMISSIONE;
- III. qualsiasi CIRCOSTANZA di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Se una CIRCOSTANZA viene comunicata nel PERIODO DI ASSICURAZIONE, qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente ad essa e comunque qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO successiva che tragga origine da un ERRORE/OMISSIONE compiuto da altro ASSICURATO già interessato dalla CIRCOSTANZA comunicata, ricadranno nel medesimo PERIODO DI ASSICURAZIONE. L'ASSICURATO dovrà fornire agli ASSICURATORI tutte le informazioni relative alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO o alla CIRCOSTANZA e dovrà cooperare con gli ASSICURATORI, secondo quanto questi potranno ragionevolmente richiedere per la migliore gestione delle stesse, restando inteso in ogni caso, che l'esistenza della POLIZZA non potrà essere resa nota senza il consenso scritto degli ASSICURATORI.

L'ASSICURATO non dovrà ammettere responsabilità in relazione a RICHIESTE DI RISARCIMENTO o concordarne l'entità oppure sostenere i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO si impegna a non pregiudicare la posizione degli ASSICURATORI od i diritti di rivalsa dei medesimi. Qualora l'ASSICURATO, a seguito di una RICHIESTA DI RISARCIMENTO, non accetti una proposta di transazione fatta dagli ASSICURATORI, ma decida, autonomamente, di proseguire la propria azione, l'INDENNIZZO ed i COSTI E SPESE che verranno sopportati dagli ASSICURATORI, saranno limitati all'ammontare della predetta proposta di transazione, fermo restando il limite di indennizzo.

Art. 13 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO O DI CIRCOSTANZA

Dopo ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO o CIRCOSTANZA notificata agli ASSICURATORI ai sensi di POLIZZA e fino al 60^a giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI ed l'ASSICURATO avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso da parte degli ASSICURATORI, questi ultimi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno all'ASSICURATO la parte di PREMIO netto dedotte le tasse relativa al periodo successivo alla data di recesso.

In entrambi i casi il recesso anticipato provocherà l'interruzione di tutte le garanzie dalla data di efficacia dello stesso, restando salvi e garantiti a termini di polizza i sinistri già denunciati.

Art. 14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico dell'ASSICURATO.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'ASSICURAZIONE sarà devoluta, in via esclusiva, ai giudici del Foro dell'ASSICURATO.

Art. 16 - DURATA/ EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la rata di PREMIO sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. **A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile le garanzie saranno valide anche se il PREMIO sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta POLIZZA.** Se l'assicurato non paga i Premi o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Procedure di rinnovo

Il presente contratto si intende senza tacito rinnovo e scadrà automaticamente allo spirare del periodo indicato nel CERTIFICATO, fatto salvo il caso in cui sia stato concesso un MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO come definito in POLIZZA, nel qual caso il contratto stesso terminerà alla scadenza di detto periodo. Le condizioni di rinnovo saranno valutate dagli ASSICURATORI al ricevimento di una nuova PROPOSTA firmata e datata.

In considerazione di quanto sopra si precisa altresì che in caso di POLIZZA di durata pluriennale, l'ASSICURATO e gli ASSICURATORI avranno facoltà di recedere dall'ASSICURAZIONE con efficacia a far data da ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 17 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento di cui all'art. 10 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa qualora l'incarico Istituzionale ricoperto dall'ASSICURATO venga meno per pensionamento, dimissioni o altri motivi.

Art. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella POLIZZA valgono le disposizioni di legge applicabili.

Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

Via della Posta, 7

20123 Milano

Tel. 02/806181 – Fax 02/80618201

Art. 20 - COMUNICAZIONI

Qualora la Polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente Polizza, il Contraente/Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- a) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal Contraente/Assicurato;
- c) Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al Contraente/Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
- d) Ogni comunicazione a DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal Contraente/Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

***il MANDATARIO,
nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI***

Arch Insurance (EU) DAC



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'ENTE, nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI, per conto di ciascun ASSICURATO, approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

--- DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione – Obbligazione Temporale degli Assicuratori (Claims Made)
- Art. 2 Rischi esclusi dall'Assicurazione;
- Art. 3 Limiti di Indennizzo;
- Art. 5 Altre Assicurazioni;
- Art. 9 Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento;
- Art. 10 Estensione territoriale;
- Art. 11 Gestione delle vertenze – Costi e Spese;
- Art. 12 Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento o di Circostanza;
- Art. 13 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Richiesta di Risarcimento o di Circostanza;
- Art. 15 Foro competente;
- Art. 16 Efficacia dell'Assicurazione;
- Art. 17 Cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 19 Elezione di Domicilio ai fini della Notificazione degli Atti Giudiziari.
- Art. 20 Comunicazioni

***il MANDATARIO,
nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI***

Avvertenza

Mezzi di pagamento

Il Contratto prevede il pagamento annuale del Premio in unica soluzione.

Qualora espressamente concordato con gli Assicuratori ed indicato nel Certificato, il pagamento del Premio potrà essere frazionato in una o più rate.

Il pagamento del Premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato agli Assicuratori o all'intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità.

Dichiarazione del Contraente

Il contraente dichiara che, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha ricevuto e preso visione del set informativo predisposto ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2018, composto da: DIP, DIP aggiuntivo, definizioni e condizioni generali di assicurazione.

***il MANDATARIO,
nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI***

APPENDICE ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fermi restando tutti i Termini e le Condizioni della POLIZZA, questa Appendice si applica ai Dipendenti Tecnici elencati nella PROCURA che abbiano corrisposto il relativo PREMIO.

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Obbligazione Temporale degli Assicuratori (Claims Made)

1.C) – ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA' TECNICA

(I) Paragrafo

Gli ASSICURATORI convengono di tenere indenne l'ASSICURATO contro le PERDITE – delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - **che traggono origine da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da terzi all'ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO o durante il "MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO" (se concesso).**

Tale Appendice comprende ogni ERRORE/OMISSIONE derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura tecnica.

Tra le mansioni comprese nell'ambito di applicazione del presente paragrafo è ricompresa l'attività di Validazione Progetti, così come definita dall'art. 112, comma 5, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006. Sono altresì compresi gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento conferiti ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

(II) Paragrafo

Gli ASSICURATORI si obbligano altresì, entro i limiti di cui all'art. 3, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO, conseguenti a qualsiasi ERRORE/OMISSIONE commesso nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni di natura tecnica indicate qui di seguito:

- "responsabile dei lavori";
- "coordinatore per la progettazione";
- "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"
- "datore di lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione"

ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni nell'ambito del rapporto con l'ENTE.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli ASSICURATORI di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

(III) Paragrafo

Gli ASSICURATORI si obbligano altresì, entro i limiti di cui all'art. 3, a tenere indenni gli ASSICURATI dalle PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO, conseguenti a qualsiasi ERRORE/OMISSIONE commesso nello svolgimento delle mansioni/funzioni di natura tecnica indicate qui di seguito:

- “responsabile del servizio di protezione dai rischi”;
- “rappresentante per la sicurezza”;
- “datore di lavoro e/o Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione”.

ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni, nell'ambito del rapporto con l'ENTE.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli ASSICURATORI di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Ai fini delle coperture di cui ai paragrafi I, II, III, la definizione di PERDITA, in deroga a quanto previsto nella Sezione dall'Art. 2 lettera b (Polizza Base), include anche i DANNI MATERIALI esclusivamente nel caso siano riconducibili all'attività svolta dall'ASSICURATO presso l'Ente Pubblico di appartenenza.

L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 2 – ESCLUSIONI ADDIZIONALI ALLA POLIZZA BASE:

Fermo restando tutto quanto previsto dall'Art. 2 “RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE” della Polizza Base, la copertura assicurativa non opera altresì per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO:

- a. derivanti da o attribuibili allo svolgimento di incarichi aventi contenuto analogo a quelli di cui ai paragrafi da (I) a (III) dell'art. 1 C) che precede, in proprio o a favore di soggetti diversi dall'ENTE e comunque al di fuori del rapporto di impiego con l'ENTE;
- b. derivanti da o attribuibili alle attività professionali prestate dall'ASSICURATO qualora non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e/o regolamenti;
- c. derivanti da o attribuibili alla prestazione di servizi professionali relativi a contratti ove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali e/o attrezzature, siano effettuati da imprese dell'ASSICURATO o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore delle stesse;

**il MANDATARIO ,
nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI**

Arch Insurance (EU) DAC



DISPOSIZIONI DELLA POLIZZA DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'ENTE, nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI, per conto di ciascun ASSICURATO, approva specificamente per iscritto le seguenti disposizioni della POLIZZA:

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione – Obbligazione Temporale degli Assicuratori (Claims Made)
- Art. 2 Esclusioni Addizionali alla Polizza base;

**il MANDATARIO,
nella qualità indicata nelle DEFINIZIONI**

POLIZZA n°: PO-42790321M2

INFORMATIVA DUAL IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. INTRODUZIONE

Dual Italia S.p.A. (di seguito "**Dual**"), con sede in Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, che può essere contattata via mail all'indirizzo PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com tratterà i dati personali forniti dall'Interessato (l'"**Interessato**") in connessione con i servizi offerti da Dual in sede di proposta delle polizze assicurative più idonee alla richiesta dell'Interessato (i "**Servizi**") e le altre attività e servizi agli stessi collegati, a meno che non sia fornita nel contesto degli stessi una diversa informativa sul trattamento dei dati personali.

2. A CHI E A CHE COSA SI APPLICA QUESTA INFORMATIVA PRIVACY?

Dual è il titolare del trattamento con riferimento ai dati personali, ottenuti dall'Interessato attraverso i Servizi forniti da Dual e più in generale nel contesto dell'esecuzione delle misure precontrattuali, che vengono trattati nel rispetto dei termini di questa Informativa e della normativa applicabile. Conseguentemente questa informativa si applica a tutti gli Utenti.

3. CHE TIPO DI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI SONO RACCOLTI?

Dual raccoglie le seguenti categorie di dati personali ottenuti:

- i. nome, cognome, dettagli di contatto;
- ii. carta d'identità, codice fiscale e partita iva;
- iii. dati bancari;
- iv. dati relativi alla salute (solo nel caso in cui l'Interessato richieda a Dual la fornitura di servizi funzionali o connessi ad una polizza assicurativa che necessita la raccolta di dati inerenti lo stato di salute);
- v. Residenza, domicilio, indirizzi e-mail, indirizzi PEC.

4. COME VENGONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

Dual tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:

- a) per la fornitura dei Servizi;
- b) per l'analisi ed il miglioramento dei Servizi;
- c) per la gestione di reclami e controversie;
- d) ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile;

(le finalità dalla lettera a) a d) sono congiuntamente definite "**Finalità Contrattuali**")

- e) per portare a termine una potenziale fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda divulgando e trasferendo i dati personali dell'Interessato alla/e terza/e parte/i coinvolta/e;

(la finalità di cui alla lettere e) è definita "**Finalità di Interesse Legittimo**")

5. QUALI SONO LE BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA DUAL?

Il trattamento dei dati personali degli Utenti è necessario con riferimento alle Finalità Contrattuali data la sua essenzialità al fine di:

- fornire i Servizi richiesti dall'Interessato stesso con riferimento ai casi previsti nella Sezione 4, lettere da a) a c);
- adeguarsi alle disposizioni della normativa applicabile come previsto nella Sezione 4, lettera d).

Qualora l'Interessato non fornisca i dati personali necessari per le Finalità Contrattuali, non sarà possibile procedere alla fornitura dei Servizi richiesti dall'Interessato da parte di Dual.

Il trattamento dei dati sulla salute non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, Dual non potrà valutare il rischio assicurativo e quindi eseguire l'attività di intermediazione funzionale al rilascio della polizza assicurativa.

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato per le Finalità di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 3, lettera e) è effettuato ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il "**Regolamento Privacy**") per il perseguimento dell'interesse legittimo di Dual che è equamente bilanciato con l'interesse dell'Interessato, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste. Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui alla successiva Sezione 9, ma qualora l'Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo.

6. COME DUAL TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

I dati personali degli Utenti possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed organizzative.

7. CHI PUÒ AVERE ACCESSO AI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI?

Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per Dual con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, amministrativo, legale, assicurativo, IT; (b) broker assicurativi che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, (c) agenti, (d) società del gruppo di cui Dual è parte (in particolare, a mero titolo esemplificativo Dual International Ltd.); (e) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati personali degli Utenti è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti.

Per le Finalità di Interesse Legittimo di cui sopra, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati all'interno e, entro i limiti di cui alla Sezione 8 di seguito, al di fuori dell'Unione Europea: a) società del gruppo di cui Dual è parte; (c) potenziali acquirenti di Dual ed entità risultanti dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione riguardante Dual; (d) autorità competenti.

I responsabili esterni del trattamento nominati da Dual includono, tra gli altri, gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione A del RUI con i quali Dual collabora. Una lista completa dei responsabili è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 9 di seguito.

8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali degli Utenti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea, ma potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione europea e in particolare in Gran Bretagna. Con riferimento ai trasferimenti al di fuori del territorio dell'Unione europea verso Paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, Dual adotta le misure di sicurezza adatte ed appropriate per proteggere i dati personali degli Utenti. Conseguentemente l'eventuale trasferimento dei dati degli Utenti in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso, come le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy.

9. QUALI SONO I DIRITTI DEGLI UTENTI RIGUARDO I LORO DATI PERSONALI?

L'Interessato può, in ogni momento e gratuitamente, mandando una mail all'indirizzo PEC comunicazioni.gdpr@legalmail.it oppure all'indirizzo e-mail comunicazioni.gdpr@dualitalia.com, esercitare i seguenti diritti:

- (a) ottenere da Dual la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano ed essere informato circa il contenuto e la fonte dei dati, verificarne l'accuratezza e richiederne l'integrazione, aggiornamento o modifica;
- (b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile;
- (c) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; e
- (d) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta l'Interessato avrà altresì il diritto, esercitabile in ogni momento, di:

- i. chiedere a Dual la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui:
 - l'Interessato contesti l'esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario a Dual per verificare l'esattezza di tali dati;
 - il trattamento sia illecito e l'Interessato si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - benché Dual non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o
 - l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti di Dual per continuare il trattamento.
- ii. opporsi al trattamento dei propri dati personali;
- iii. chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- iv. ricevere una copia in formato elettronico dei propri dati personali, laddove l'Interessato voglia trasferire i dati personali che lo riguardano a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in cui Dual effettui il trattamento dei dati personali sulla base del consenso dell'Interessato o sulla base della circostanza che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi ed i dati personali sono trattati attraverso strumenti automatizzati; e
- v. proporre un reclamo all'autorità garante competente.

10. TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI APPLICABILI AI DATI DEGLI UTENTI

I dati personali degli Utenti saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come affermato in questa informativa. In ogni caso i seguenti termini di conservazione si applicheranno con riferimento ai trattamenti dei dati personali degli Utenti per le finalità riportate di seguito:

- i. per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo di cui alla Sezione 4, lettere dalla a) alla e), i dati personali degli Utenti vengono conservati per un periodo pari alla fornitura del Servizio e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza dell'applicabilità del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo e gli Utenti potranno visionare il testo dell'Informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.dualitalia.com.

Dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali relativi alla mia salute eventualmente forniti a Dual Italia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento sono necessarie per l'esecuzione delle attività di intermediazione assicurativa della stessa e pertanto presto il consenso a tale trattamento.

L'Interessato

(firma)

POLIZZA n°: PO-42790321M2

Arch Insurance (EU) DAC

Informativa sulla protezione dei dati

Si prega di leggere attentamente l'informativa in quanto contiene importanti informazioni sull'utilizzo dei Suoi dati personali.

Nella presente informativa con i termini "noi", "ci" e "nostro/i" si intendono DUAL Italia S.p.A. e gli assicuratori che sottoscrivono la Sua polizza.

Con "I Suoi dati personali" si intendono le informazioni su di Lei in nostro possesso e qualsiasi informazione Lei stesso ci fornisca in merito ad altri soggetti. Lei è tenuto a mostrare la presente informativa a tutti i soggetti da assicurare nell'ambito della Sua polizza, in quanto essa si applica anche a loro.

Perché ci servono i Suoi dati

I Suoi dati e quelli degli altri soggetti che sceglie di inserire nella Sua polizza ci servono per formulare i preventivi e gestire la polizza assicurativa, ivi comprese sottoscrizione e gestione dei sinistri. I Suoi dati includono le informazioni in nostro possesso relative a Lei e alle Sue transazioni commerciali nonché le informazioni che La riguardano ottenute da terzi e fonti pubbliche. Raccogliamo esclusivamente i dati che ci servono per fornirLe i prodotti e servizi da Lei richiesti.

Come utilizzeremo i Suoi dati

Conserviamo, elaboriamo e comunichiamo i Suoi dati personali al fine di fornire la copertura assicurativa prevista dal nostro contratto e, su Sua richiesta, dar corso all'esecuzione delle misure precontrattuali. Ciò comprende anche l'utilizzo dei Suoi dati personali laddove necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi regolatori e di legge nonché di proteggere i nostri interessi legittimi nello svolgimento della nostra attività. I suddetti interessi comprendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la gestione della Sua polizza, il miglioramento dei nostri prodotti e servizi assicurativi, la prevenzione di frodi e reati finanziari e la modellizzazione dei rischi, l'analisi e il trasferimento di portafogli assicurativi.

In che modo possiamo utilizzare i Dati sensibili

Alcuni dei dati personali che Le richiediamo potrebbero essere dati sensibili (ad esempio informazioni sanitarie o casellario giudiziario). Utilizzeremo tali dati sensibili solo ed esclusivamente per i fini per i quali ci vengono forniti e per i servizi descritti nella documentazione della sua polizza.

In taluni casi, potremmo aver bisogno della Sua autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Laddove ciò si rendesse necessario, provvederemo a farne richiesta separatamente. Sebbene Lei abbia facoltà di negare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora ciò accada potremmo essere impossibilitati a continuare a fornirLe prodotti o servizi e ciò potrebbe comportare l'impossibilità, da parte nostra, di gestire le Sue richieste o i Suoi sinistri o di continuare a fornirLe copertura assicurativa.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati

Conserviamo i Suoi dati personali in ambiente sicuro, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i fini per i quali vengono trattati. Laddove Lei acquisti un nostro prodotto assicurativo, i Suoi dati saranno conservati per la durata della copertura assicurativa e per un periodo successivo di almeno 7 anni. Tali dati vengono da noi conservati in ottemperanza alle normative e regolamenti applicabili e per un eventuale utilizzo in caso di contenzioso aperto ai sensi o in relazione alla Sua Polizza.

Con chi condivideremo i Suoi dati

Il funzionamento dell'assicurazione prevede che i Suoi dati possano essere condivisi e utilizzati da terzi nell'ambito del settore assicurativo, ad esempio assicuratori, agenti o broker, riassicuratori, periti, subappaltatori, regolatori, forze dell'ordine, agenzie per la prevenzione e l'individuazione di frodi e reati finanziari e banche dati assicurative obbligatorie. Tali dati saranno comunicati esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa da noi fornita e nella misura richiesta o consentita dalla legge.

A seconda delle circostanze, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo in Paesi che hanno normative meno severe in materia di protezione dei dati. All'occorrenza, tale trasferimento sarà effettuato con tutte le salvaguardie contrattuali del caso.

I Suoi diritti e ulteriori informazioni

Lei ha il diritto ad accedere a una copia dei Suoi dati personali in nostro possesso o di richiederne la rettifica qualora siano inesatti o incompleti. Ha inoltre il diritto a presentare reclamo alla locale Autorità per la protezione dei dati personali qualora non sia soddisfatto dell'utilizzo che facciamo dei Suoi dati personali.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati, di richiederne la cancellazione o di ottenere la limitazione del trattamento da parte nostra.

Si ricorda che qualora Lei fornisca dati falsi o inesatti, ciò potrebbe avere ripercussioni negative sulla Sua copertura assicurativa o la Sua possibilità di chiedere un risarcimento.

Per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati e su come può esercitare i Suoi diritti, si rimanda all'informativa in materia di privacy presente sul nostro sito web all'indirizzo <http://www.dualitalia.com> o <http://www.archcapgroup.com>.